

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI AOSTA
Data di arrivo
15/03/2012
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI AI LAVORI ESTERNALIZZATI DALL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, FORESTE E RISORSE NATURALI
PROT. N.

PREMESSA

Il presente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro riprende nella struttura il Contratto in vigore per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con contenuti adeguati alla nuova situazione venutasi a creare con l'esternalizzazione dei cantieri regionali.

Per motivi di opportunità e coerenza si ritiene utile e conveniente mantenere la numerazione degli articoli pre-esistente.

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente Contratto integrativo si fa riferimento al CCNL di settore (addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria) ed alle norme di legge vigenti.

TITOLO I - PARTE COMUNE

Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Ai lavoratori assunti per i servizi e i lavori derivanti dagli appalti indetti dall'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazioni idraulico-forestale e idraulico-agraria e il relativo Contratto Integrativo Regionale di Lavoro ed in particolare trovano applicazione gli articoli seguenti:

Art. 4 - DIRITTI SINDACALI

In caso di lavoratori iscritti al sindacato le trattenute sindacali, versate mensilmente, verranno accreditate sui conti delle stesse previa comunicazione delle coordinate bancarie.

Qualora i lavoratori siano componenti degli organismi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti essi avranno diritto ai permessi sindacali retribuiti secondo le norme in vigore.

Viene istituito un contributo di assistenza contrattuale sulla base di una trattenuta giornaliera di € 0,05 a carico dei lavoratori. Tale trattenuta, salva sempre la volontà contraria del singolo lavoratore, è versata dalle alle Organizzazioni Sindacali regionali firmatarie del presente CIRL.

I permessi di cui al presente articolo verranno richiesti singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CIRL.

Art. 5 - PERMESSI E ASSENZE

Ai lavoratori forestali si applica la legge n. 53/2000 sui congedi parentali.

In caso di decesso del coniuge o dei parenti di secondo grado del dipendente allo stesso verranno concessi 3 giorni lavorativi di permesso retribuito e una giornata lavorativa nel caso di decesso di altri parenti, dei suoceri ed affini fino al quarto grado. A conferma dell'evento luttuoso dovranno essere presentati gli opportuni certificati.

Ai lavoratori che si assentino dal lavoro per visita militare, esami scolastici, donazioni del sangue ed espletamento del mandato politico, spetta un permesso retribuito (previa certificazione) pari alle giornate di lavoro perse, che saranno considerate giornate lavorative ai fini contributivi.

I lavoratori a tempo indeterminato che sostengono concorsi nell'ambito del comparto unico regionale hanno diritto ad un massimo di 8 (otto) giorni all'anno di permesso retribuito, con presentazione di idonea documentazione che certifichi l'avvenuta partecipazione ai suddetti concorsi.

Agli operai sottoposti a sorveglianza medica ai sensi del D.lgs n. 626/94 viene concessa l'intera giornata retribuita salvo per coloro che lavorino in sedi fisse e per i quali detti permessi sono limitati alle ore effettive di visita o di accertamento diagnostico, oltre al tempo necessario per recarsi alla visita ed a ritornare alla sede di servizio.

I lavoratori a tempo indeterminato possono usufruire di 18 ore annuali di assenza giustificata retribuita per visite mediche, prestazioni sanitarie e/o specialistiche, esami clinici o profilassi antitetanica ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di lavoro. Dette ore sono comprensive del tempo necessario per raggiungere il luogo della prestazione ed il successivo rientro in servizio da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura che ha erogato la prestazione con l'indicazione della durata oraria della stessa.

I lavoratori a tempo determinato possono usufruire di permessi non retribuiti per concorsi nell'ambito del comparto unico regionale negli stessi limiti previsti per i lavoratori a tempo indeterminato ed in proporzione alla durata del contratto di lavoro. Le giornate e le ore utilizzate ai fini suddetti, compatibilmente con le esigenze della struttura di appartenenza, sono recuperate a fine stagione lavorativa.

Art. 6 - GRAVI MALATTIE

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita o controlli diagnostici ricorrenti, come ad esempio emodialisi e la chemioterapia, i giorni di assenza per malattia, relativi giorni di ricovero ospedaliero o di Day Hospital ed i giorni di assenza dovuti alle terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata, non rientrano nel calcolo del periodo di conservazione del posto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 44 e 60 del CCNL, durante i periodi di cui al comma 1 i lavoratori a tempo indeterminato beneficiano dell'intera retribuzione limitatamente ai primi 180 giorni mentre per i lavoratori a tempo determinato detto periodo è riproporzionato alla durata del rispettivo rapporto di lavoro.



Art. 8 - CONGEDO MATRIMONIALE

Ai lavoratori che contraggono matrimonio spetta, previa certificazione, un congedo straordinario retribuito non computabile nelle ferie.

Il congedo matrimoniale è pari a 12 giornate lavorative per i lavoratori a tempo indeterminato ed a 7 giornate lavorative per quelli a tempo determinato.

Dette giornate saranno considerate giornate lavorative ai fini contributivi.

Art. 13 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Al Fondo di previdenza complementare di riferimento potranno liberamente aderire, secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, i lavoratori che, superato il periodo di prova:

- siano stati assunti a tempo indeterminato;
- siano stati assunti a tempo determinato ed abbiano effettuato almeno 51 giornate lavorative nel corso dell'anno precedente;
- siano stati assunti con contratto di formazione lavoro o di apprendistato.

La misura percentuale della quota di contribuzione a carico dell'impresa e di quella dovuta dal lavoratore è definita nell'1% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Il versamento della quota di contribuzione a carico dell'impresa è dovuta solo in caso di adesione del lavoratore al Fondo pensione integrativo.

La quota da destinare a previdenza complementare da prelevare sul TFR maturando è stabilita in misura pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

Per i lavoratori a tempo indeterminato di prima occupazione successiva al 24 aprile 1993 si destina interamente a favore della previdenza complementare l'importo del TFR maturando.

Per i lavoratori assunti a tempo determinato è prevista la destinazione a previdenza complementare del 50 % del TFR maturando.

Art. 14 - MENSA

Le imprese attribuiranno al personale un buono pasto giornaliero da consumare in locali vicini o convenzionati.

Laddove non sia possibile usufruire del servizio di cui al comma precedente le imprese metteranno a disposizione dei lavoratori che operano nei cantieri forestali un ricovero idoneo ad uso mensa e un addetto alla preparazione del pasto per un massimo di 3 ore giornaliere, fermo restando le spese di approvvigionamento a carico dei dipendenti.

Ai lavoratori che operano nei cantieri forestali che non possono usufruire dei servizi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una indennità sostitutiva di € 4,00 giornalieri per i soli giorni di presenza al lavoro.

La pausa pranzo deve essere compresa tra 1 ora e 1 ora e mezza, salvo specifiche attività concordate con la direzione lavori.

Art. 15 - BUONI PASTO

Il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad € 6,50.

I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata a condizione che sia prestata attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane.

TITOLO II - CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI FORESTALI

Art. 25 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali e, di norma, distribuito su 5 (cinque) giorni lavorativi.

L'orario di lavoro potrà essere distribuito su 4 giornate lavorative qualora le imprese ne rilevassero la necessità sulla base della tipologia dell'intervento da eseguire e/o della distanza del cantiere. Tale misura dovrà essere concordata con gli operai.

Ai fini della contribuzione assicurativa di cui all'art. 5 della legge 16/02/1977, n. 37, le giornate di effettivo lavoro vanno moltiplicate per il coefficiente 1,20 con arrotondamento del risultato per eccesso nel caso si tratti di frazione uguale o superiore a 0,50 e per difetto se la frazione è inferiore a 0,50.

Agli operai a tempo indeterminato il valore delle ferie per la mezza giornata di assenza equivale alla metà dell'orario giornaliero programmato per quella giornata.


Art. 25 bis - BANCA ORE

Ferma restando la distribuzione dell'orario di lavoro fissata in un massimo di 5 giorni settimanali le eventuali ore di lavoro straordinario giornaliero verranno accantonate in una banca delle ore individuale con recupero delle stesse entro la chiusura del cantiere di lavoro.

Laddove il recupero delle ore non sia possibile le stesse verranno retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL.

In alternativa le stesse ore, a richiesta del lavoratore, verranno retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL.

Le ore eccedenti quelle contrattuali settimanalmente verranno certificate al lavoratore.



Art. 26 - ATTREZZI DI LAVORO

Tutti gli attrezzi necessari alle varie operazioni, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), sono a carico delle imprese; la responsabilità della loro buona tenuta compete al singolo addetto, che in caso di smarrimento o danneggiamento per cause imputabili a sua negligenza è tenuto a rimborsarli previa rituale contestazione.

Le imprese provvedono a dotare di idonei strumenti di comunicazione tutte le squadre forestali.

Art. 27 -MAGGIORAZIONI MANSIONI ED INCARICHI

Agli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato ai quali venga conferito l'incarico di caposquadra compete, limitatamente alla durata dello stesso, un importo mensile di € 180,00.

Ai lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato ai quali venga conferito l'incarico di capo operaio, limitatamente alla durata dello stesso, o che svolgano mansioni di capo operaio compete un importo mensile di € 180,00.

Agli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato ai quali venga conferito un incarico di vice capo operaio o di vice capo squadra compete, limitatamente alla durata dello stesso, un importo mensile di € 45,00.

L'incarico di caposquadra e capo operaio e vice capo squadra e vice capo operaio è considerato utile ai fini del calcolo dei ratei di 13a e 14a mensilità. Il numero di giornate di incarico superiore cumulativamente a 15 viene considerato come rateo mensile.

L'incarico temporaneo di caposquadra e capo operaio può essere conferito al vice capo squadra o al vice capo operaio, con sospensione dell'erogazione della relativa indennità al rispettivo capo, nei casi di prestazione lavorativa non fornita dai primi per periodi continuativi e superiori a n. 39 ore consecutive con conseguente nomina di un vice capo squadra se necessario.

L'incarico temporaneo di caposquadra e capo operaio di cui al comma precedente è considerato utile ai fini del calcolo, con i rispettivi importi di caposquadra e capo operaio, dei ratei di 13^a e 14^a mensilità. Il numero di giornate di incarico superiore cumulativamente a 15 viene considerato come rateo mensile.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 sono applicabili anche per le nomine temporanee da operaio a vice capo squadra ed a vice capo operaio.

Agli operai a tempo indeterminato, cui, per ragioni organizzative e gestionali, venga revocato l'incarico di capo operaio o capo squadra, saranno riconosciuti, ai fini della 13^a e 14^a mensilità, i ratei mensili corrispondenti ai mesi di conferimento dell'incarico. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vanno considerate come un rateo mensile.

Agli operai a tempo determinato, sulle maggiorazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, verrà riconosciuto il terzo elemento di cui all'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono comprensive delle indennità e assorbono quanto previsto per tale titolo del CCNL ed in particolare dell'art. 49.

Art. 29 - IMPOSSIBILITA' DI PRESTAZIONE LAVORO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

All'atto dell'avvio di ogni cantiere verrà stabilito un punto di ritrovo convenzionale. La località e l'orario verranno concordati con le imprese.

Qualora, al dipendente giunto sul posto di lavoro, le condizioni meteorologiche non consentano l'inizio o la prosecuzione del lavoro entro le prime 2 ore, verrà corrisposta la paga pari a 2 ore; nel caso in cui il lavoro venga interrotto dopo le 2 ore verrà corrisposta la paga pari al 50% delle ore stabilite per l'intera giornata. Qualora la sospensione debba avvenire all'inizio o durante la ripresa pomeridiana, verrà corrisposta l'intera paga della giornata.

L'attribuzione delle ore non lavorate come sopra specificato, è ammessa con l'abbandono del cantiere solo laddove questo è sprovvisto di una base logistica adeguata.

Ai lavoratori che pernottano sul luogo di lavoro, quando vi sia impossibilità di prestazione lavorativa, verrà corrisposta la retribuzione dell'intera giornata con esclusione delle indennità di disagio di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 32, a condizione della loro permanenza sul cantiere.

Art. 30 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO

Qualora l'impresa, per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, non provveda con mezzi propri, al dipendente che usi mezzi di trasporto privati spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso dalla sede di riferimento al luogo di lavoro.

Nel caso di operai assegnati in via continuativa ad impianti fissi, quali vivai forestali e sede dei servizi, la sede di riferimento viene individuata nella stessa struttura dove stabilmente si svolge l'attività; negli altri casi, la sede di riferimento viene individuata nella sede della stazione forestale della giurisdizione di competenza, all'atto di assunzione.

Per tutti i lavoratori che hanno percorrenze chilometriche, tra il luogo di residenza e il cantiere di lavoro, inferiori rispetto a quelle relative alla distanza tra la stazione forestale della giurisdizione di competenza ed il cantiere di lavoro, il computo per il rimborso chilometrico sarà effettuato tenendo conto della distanza più corta.

Per tutti i lavoratori, aventi come riferimento le sedi del Servizio, ma operanti di norma sul territorio, il computo chilometrico sarà effettuato tenendo conto della distanza più corta fra quelle che intercorrono tra il luogo di lavoro e quello di servizio. Quanto sopra si applica solo nel caso in cui i lavori si svolgano al di fuori della giurisdizione forestale di Aosta.

Nulla è dovuto nel caso di percorso per recarsi in mensa.



Art. 31 - INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO

Il pernottamento vicino al posto di lavoro, fuori dall'abituale residenza, in strutture logistiche messe a disposizione dalle imprese e disposto dalle stesse quando ciò sia opportuno in relazione alla distanza dal cantiere ovvero alla tipologia di intervento, comporta la corresponsione di un'indennità di € 9,00 per ogni pernottamento.

Il pernottamento in rifugio o in strutture ricettive individuate dalle imprese e disposto dalle stesse quando ciò sia opportuno in relazione alla distanza dal cantiere ovvero alla tipologia dell'intervento comporta la corresponsione di un'indennità di € 3,00 per ogni pernottamento.

I costi di cena ed alloggio in strutture ricettive private sono a carico delle imprese.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, per i lavoratori che comunque non intendano usufruire di quanto previsto ai commi 1 e 2 non è dovuto il rimborso di cui all'art. 30 del presente accordo e quello, per quanto riguarda il tempo di viaggio, di cui all'art. 16 del CCNL.

Art. 32 - INDENNITA' PER LAVORI DISAGIATI

Agli operai adibiti a lavori in zone particolarmente disagiate e comportanti particolari attenzioni e specializzazioni, competono, in aggiunta alla normale retribuzione, ed in sostituzione dell'art. 53 del CCNL, le seguenti indennità:

- a) € 8,26 per ogni giornata di lavoro, o proporzionale alle ore effettivamente lavorate, ai lavoratori di quelle squadre che operano ad una quota superiore a 1.800 metri.
- b) un'ora della retribuzione globale per l'intera giornata di presenza al lavoro per l'effettuazione delle seguenti categorie di interventi:
 - lavori di sistemazione di pendici franose e lavori in acqua o in zone sortumose;
 - interventi fitosanitari con l'impiego di prodotti antiparassitari e anticrittogamici;
 - lavori che richiedono l'utilizzo di dispositivi anticaduta;
 - lavori di potatura con cella;
 - lotta contro la processionaria;
 - uso della motosega;
 - attività di esbosco di tronchi con l'ausilio di argani, zappini, teleferiche e mezzi aerei e macchine trattrici.
- c) due ore della retribuzione globale per l'intera giornata di presenza al lavoro per l'effettuazione delle seguenti categorie di interventi:
 - attività di costruzione di paravalanghe;
 - attività in bosco con l'utilizzo della motosega;
- d) € 2,50 per ogni giornata di lavoro ai lavoratori che operano:
 - con demolitore e/o rizolatrice quali fonti di vibrazione;
 - con l'ausilio del mezzo aereo, nei casi in cui il mezzo aereo intervenga direttamente nelle fasi lavorative e nella costruzione dell'opera come per esempio nel montaggio di paravalanghe, per il getto di calcestruzzo nella realizzazione di manufatti, nella collocazione di materiali direttamente sull'opera in costruzione;
 - nel montaggio o smontaggio di teleferiche.

Le indennità delle categorie di cui ai punti b) c) e d) del comma 1, non sono cumulabili. È considerata "intera giornata di presenza" quella in cui le attività disagiate e comportanti particolari attenzioni e specializzazioni sono svolte in modo prevalente rispetto alle altre attività lavorative.

Art. 34 - INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI

In caso di interruzione del lavoro per infortunio o malattia professionale, le imprese corrisponderanno al lavoratore una integrazione affinché possa percepire il normale trattamento economico giornaliero, previsto dal CCNL e dal CIRL, pari a quello dei lavoratori della stessa squadra per il periodo di durata dell'infortunio fino e non oltre la data di cessazione del lavoro della squadra a cui l'operaio appartiene.


In caso di interruzione del lavoro per infortunio o malattia professionale, il contratto di lavoro è prorogato per la durata dell'infortunio o della malattia professionale, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e la chiusura dei cantieri.

Art. 35 - INTEGRAZIONE MALATTIA

All'operaio forestale a tempo determinato spetta un'integrazione della retribuzione reale, a decorrere dal quarto giorno, da parte dell'impresa per il periodo di durata della malattia, pari al 50% per assenze da 4 a 7 giorni consecutivi, e pari all'80% per assenze superiori ai 7 giorni consecutivi, fino e non oltre la data di cessazione del lavoro della squadra a cui l'operaio appartiene.

Art. 36 - CARENZA MALATTIA

Agli operai forestali a tempo determinato spetta l'indennità di carenza da parte dell'impresa pari al 50% per assenze da 4 a 7 giorni consecutivi e pari all'80% per assenze superiori ai 7 giorni consecutivi.



Art. 38 - SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE

A partire dall'1/1/2008 il salario integrativo di cui al precedente CIRL verrà incrementato dei seguenti importi:

OPERAI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Livello	Salario Integrativo orario al 31/12/2005	Aumento orario dal 01/01/ 2008	Totale salario integrativo orario
Comune	€ 0,29	€ 0,124	€ 0,414
Qualificato	€ 0,44	€ 0,161	€ 0,601
Qual. super	€ 0,49	€ 0,173	€ 0,663
Specializzato	€ 0,58	€ 0,200	€ 0,780
Spec. super	€ 0,73	€ 0,235	€ 0,965

Art. 53 - PRODUTTIVITA' DI SQUADRA E DI SISTEMA

Al fine di garantire un riconoscimento alla concreta contribuzione al miglioramento di produttività di squadra e di sistema si corrispondono per le attività di seguito elencate i compensi indicati nelle relative tabelle:

- utilizzo del decespugliatore oltre 80 e fino a 200 ore effettive annue;
- utilizzo del decespugliatore da 201 a 350 ore effettive annue;
- utilizzo del decespugliatore da 351 a 500 ore effettive annue;
- utilizzo del decespugliatore oltre 500 ore effettive annue;
- guida su strade sterrate di automezzi di peso complessivo superiore a 35 q. ovvero di autocarri tipo Bremach o Daily oltre i 100 Km. e fino a 300 Km. all'anno;
- guida su strade sterrate di automezzi di peso complessivo superiore a 35 q. ovvero di autocarri tipo Bremach o Daily da 301 Km. e fino a 500 Km. all'anno;
- guida su strade sterrate di automezzi di peso complessivo superiore a 35 q. ovvero di autocarri tipo Bremach o Daily oltre i 500 Km. All'anno.
- premio di produttività pari a 0,460 Euro/ora.

UTILIZZO DEL DECESPUGLIATORE

Da 80 a 200 ore effettive annue	Da 201 a 350 ore effettive annue	Da 351 a 500 ore effettive annue	Oltre 500 ore effettive annue
€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 250,00

GUIDA SU STRADA STERRATA DI AUTOMEZZI**DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 35 Q. OVVERO DI AUTOCARRI TIPO BREMACH O DAILY**

Da 100 fino a 300 Km./anno	Da 301 a 500 Km./anno	Oltre 500 Km./anno
€ 50,00	€ 100,00	€ 250,00

Gli importi delle precedenti tabelle, di cui ai punti da a) a g), sono liquidati con l'ultima retribuzione. Gli importi di cui al punto h) sono liquidati mensilmente.

ALLEGATO

Retribuzioni in vigore comprensivi di tutti gli istituti:

LIVELLO	Minimo CCNL	Salario integrativo Regionale	3° Elemento (31,36%)	Salario produttività	TOTALE
Spec. Super	€ 8,450	€ 0,965	€ 2,953	€ 0,460	€ 12,828
Specializzato	€ 7,960	€ 0,780	€ 2,741	€ 0,460	€ 11,941
Qualificato super	€ 7,610	€ 0,663	€ 2,594	€ 0,460	€ 11,327
Qualificato	€ 7,430	€ 0,601	€ 2,519	€ 0,460	€ 11,010
Comune	€ 6,860	€ 0,414	€ 2,281	€ 0,460	€ 10,015

Il terzo elemento è composto dalle seguenti voci:

ferie	8,85%
festività nazionali e infrasettimanali	4,81%
13ma mensilità	8,85%
14ma mensilità	8,85%

Il Trattamento di fine rapporto è pari al 9,15% delle competenze come da CCNL.

102 11 A MATR

AOSTA 16 APRILE 2012

Confartigianato imprese
SEDE REGIONALE Valle d'Aosta
Loc. Grand-Chemin, 30 - 11020 Saint-Christophe (Ao)
Tel. 0165.361001 - Fax 0165.34905
E-mail: info@confartigianatovda.it


Associazione Artigiani
Valle d'Aosta
C.L.A.A.I.
IL PRESIDENTE



FLAI - CGIL
Via Binet, 24 - 11100 AOSTA
Tel. 0165.271669
Cod. Fisc.: 91049810079

FAI - CISL

Località Grand Chemin n° 22
11020 SAINT-CHRISTOPHE (Ao)



legacoop
VALLE D'AOSTA

Via B. Festaz, 55 - 11100 Aosta
Tel. +39 0165 363375 - legaaosta@tiscali.it